



COMUNE DI MONASTERO BORMIDA

Piazza Castello n° 1, 14058 Monastero Bormida (AT)

Telefono 0144/88012 Fax 0144/88450

e-mail: info@comunemonastero.at.it – internet: www.comunemonastero.at.it

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE

2020/2021/2022

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- f) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 dall'allegato n. 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nel 2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria (anche se adottano la contabilità economico patrimoniale), che non hanno partecipato alla sperimentazione, di affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri).

Criteri di formulazione delle previsioni

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità;
2. principio dell'unità;
3. principio dell'universalità;
4. principio dell'integrità
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. principio della significatività e rilevanza
7. principio della flessibilità
8. principio della congruità
9. principio della prudenza
10. principio della coerenza
11. principio della continuità e costanza
12. principio della comparabilità e della verificabilità
13. principio della neutralità
14. principio della pubblicità
15. principio dell'equilibrio di bilancio
16. principio della competenza finanziaria

17. principio della competenza economica
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Ad oggi il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2021/2022 degli Enti Locali risulta prorogato al 30/03/2020. Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. Dette previsioni sono state iscritte facendo applicazione del nuovo principio contabile generale n.16 della competenza finanziaria, c.d. potenziata, in forza del quale "tutte le obbligazioni giuridicamente attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza." Meritevoli di attenzione sono gli stanziamenti di bilancio relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e quelli relativi alle spese potenziali.

Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020/2021/2022 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla

spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli I° (spese correnti) e IV° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli IV° e V°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II°.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà, pertanto, un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2019 è pari almeno al 85 per cento, nel 2020 è pari almeno all'95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per il 100%. Nel rispetto della normativa richiamata, individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità, è stato effettuato il calcolo per ciascuna di esse della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2014 al 2018, secondo le tre diverse modalità previste dal principio contabile. Alla luce dei vari risultati ottenuti, l'Ente ha optato per la modalità di calcolo A (media semplice), in quanto le altre modalità avrebbero condotto in alcuni casi a risultati incongruenti. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata, per ciascuna tipologia di entrate considerata, applicando all'importo complessivo degli

stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al completamento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie semplici.

Nella seguente tabella è riportato il quadro riepilogativo del FCDE per il triennio 2020/2021/2022

D.Lgs. 118 - Elaborazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Tipologia Fase	Competenza	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
F.C.D.E. (Competenza)	7.662,90	7.662,90	7.662,90	7.662,90
% da Applicare	100,00	100,00	100,00	100,00
Importo F.C.D.E.	7.662,90	7.662,90	7.662,90	7.662,90

D.Lgs. 118 - Elaborazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

1. Fondo di riserva di competenza (ordinario) - In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa, è stato iscritto nella Missione 20 un Fondo riserva per un importo di € 2.300,00 per il 2020, di € 2.300,00 per il 2021, di € 2.300,00 per il 2022. Tali importi rispettano il limite minimo disposto per legge

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del

finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Interventi programmati per spese di investimento

Gli interventi di investimento previsti per il triennio 2020/2021/2022 sono:

Investimento	Tipo finanziamento	2020	2021	2022
Riqualficazione castello e del compendio	Contributo Regione Piemonte	€ 396.645,01		
Adeguamento idraulico Fiume Bormida	Contributo Regione Piemonte	€ 600.000,00		
Adeguamento sismico scuola primaria	Contributo Regione Piemonte	€ 410.000,00		
Interventi straordinari illuminazione pubblica	Contributo Regione Piemonte	€ 128.074,00		
Lavori piano nobile	Contributo Regione	€ 115.000,00		

castello	Piemonte			
Intervento di riqualificazione energetica teatro comunale	Contributo Regione Piemonte	€ 152.000,00		
Restauro Castello Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	€ 26.000,00		
Assegnazione contributo per messa in sicurezza strade edifici pubblici e patrimonio comunale	Ministero dell'Interno	€ 11.597,90		
Ripristino Viabilità Strada Moncucco	Ordinanza alluvione 2019	€ 70.000,00		
Ripristino viabilità Piini S. Libera (verb. Su n. 4 del 30/11/20199)	Ordinanza alluvione 2019	€ 80.000,00		
Ordinanza esecuzione primi lavori urgenti	Ordinanza alluvione 2019	€ 45.800,00		
Ripristino viabilità Strada Regnassini (verb. Su n. 1 del 30/11/20199)	Ordinanza alluvione 2019	€ 260.000,00		
Ripristino viabilità Strada Scandolisio	Ordinanza alluvione 2019	€ 21.000,00		
Lavori di assetto idrogeologico TBEL	Ministero dell'Ec.	€ 1.000.000,00		
Manutenzione straordinaria	Ministero dello Sviluppo Economico	€ 100.000,00		
Manutenzione Reg. Madonna Protezione civile		€ 15.000,00		
		€ 3.000,00		
	Concess cimit			
Manutenzione straordinaria strade	Oneri	€ 5.000,00		
TOTALE INVESTIMENTI		€ 3.439.116,91	€ 58.000,00	€ 58.000,00

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Nessuna garanzia principale o sussidiaria è prestata dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale compreso enti ed organismi strumentali

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dal Comune di Monastero Bormida

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta
C.B.R.A	www.cbra.it	0,006	AUTORITA' D'AMBITO RIFIUTI
CO.GE.CA	www.canilecogeca.it	1,89	GESTIONE CANILE
A.M.A.G	www.gruppoamag.it	0,0000006	AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA E GAS
A.T.L ASTI	www.astiturismo.it	0.409	ACCOGLIENZA E SVILUPPO
CISA ASTI SUD	www.cisaastisud.it	1,76	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZ.
A.TO 6	www.ato6alessandrino.it	0,00	Servizio idrico integr
GAIA	www.gaia.at.it	0,43	GESTIONE AMBIENTALE
Consorzio bacino imbrifero	www.cbra.it	5,88	Programm rifiuti

Situazione di cassa

Anche per gli enti locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti. Il Comune di Monastero Bormida ha tuttavia una solida situazione di cassa e nell'ultimo anno non si è ricorso all'anticipazione di tesoreria stanziata in bilancio. Nel bilancio 2020/2021/2022 non è stata stanziata.

Altri vincoli di finanza pubblica

Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti la limitazione all'effettuazione delle seguenti spese:

- Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- Sponsorizzazioni passive;
- Missioni anche all'estero;
- Attività di formazione;
- Incarichi di consulenza, studio e ricerca e collaborazioni coordinate e continuative;
- Spese per autovetture, acquisto, manutenzione, e noleggio;
- Acquisto di mobili e arredi.

Rispetto del limite delle spese di personale

Sono osservati i limiti delle spese di personale ex art. 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Il responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Blengio Susanna